

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1954

(14^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli » (380) (D'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 175, 182
ALBERTI	179
BOCCASSI	179, 182
CENINI, relatore	177
DE MARIA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	180
PASTORE	179

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Artiacco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, Criscuoli, De Bacci, Mastro Simone, Pastore Raffaele, Prestisimone, Perrier, Restagno, Tibaldi, Zelioli Lanzini e Sibille.

Interviene l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica De Maria.

PERRIER, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri: « Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli » (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri: « Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli ».

Prima di dare la parola all'onorevole relatore, debbo comunicare alla Commissione che su questo disegno di legge sono pervenuti i pareri della 2^a, della 5^a e della 8^a Commissione permanente. Ora, mentre il parere della Commissione di finanze si limita alla formula di rito « nulla da osservare », i pareri della Commissione della giustizia e della Commissione dell'agricoltura sono stati espressi in forma piuttosto estesa. Essi sono così formulati:

Parere della 2^a Commissione permanente.

« Il disegno di legge n. 380 ha per oggetto modificazioni all'articolo 223 del testo unico

delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli. In sostanza si tratta di assicurare, senza apprezzabili oneri di bilancio, ai lavoratori dei campi case abitabili e igieniche.

Questa Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla congruità delle pene comminate per i proprietari di case che disubbidiscano alla legge, rivelandosi così refrattari ad ogni senso di solidarietà umana.

Al riguardo è da osservare che il progetto propone che il proprietario, il quale dopo un anno dall'entrata in vigore della legge non abbia rispettato il regolamento locale d'igiene e sanità o non abbia comunque posto o mantenuto l'immobile in condizioni di abitabilità va punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila e che se le case dichiarate inabitabili siano più di una l'ammenda va aumentata di lire 50 mila per ogni casa. Questa Commissione è d'avviso che possa concretarsi la ipotesi di reato contravvenzionale soltanto nel caso che il proprietario non giustifichi il motivo della sua inosservanza di legge o di regolamento e ciò soltanto in rapporto alla prima parte dell'articolo, abolendosi l'altra parte "o non abbia comunque costruito, posto o mantenuto l'immobile in condizioni da essere abitabile" il che porrebbe in grave difficoltà il Magistrato nella valutazione dell'abitabilità dell'immobile.

Si propone, pertanto, che nell'articolo 223-ter, dopo le parole "il proprietario, il quale dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge" si inseriscano le parole "senza giustificato motivo".

Si propone altresì che siano abolite le parole "da lire 50 mila" sostituendole con le parole "fino a lire 200 mila", sì che il giudice possa usare del suo potere discrezionale di spaziare fra il minimo stabilito dalla norma generale e il massimo in rapporto all'entità delle trasgressioni e alla personalità del colpevole.

È di opinione, infine, che sia soppressa la ipotesi dell'aumento dell'ammenda quando le case siano più di una, sembrando già grave la pena massima di lire 200 mila, che il giudice può infliggere in vista anche delle condizioni economiche del colpevole.

È da rilevare inoltre che il progetto pro-

pone, nel primo capoverso dell'articolo 223-ter, che il proprietario il quale omette o ritarda l'esecuzione dei lavori conformemente alla perizia dell'Ufficio del Genio civile oppure non avrà provveduto allo sgombero delle case dichiarate inabitabili o alla costruzione di altrettante in loro sostituzione è punibile con l'ammenda di lire 300 mila. Anche qui la Commissione suggerisce di aggiungere dopo le parole "il proprietario, il quale...", le parole "senza giustificato motivo". Sembra poi opportuno che la pena fissa di lire 300 mila in conformità del nostro sistema punitivo sia preceduta dalle parole "fino a" sì che il giudice possa partire dal minimo di legge e arrivare al massimo nelle ipotesi più gravi.

Infine è da rilevare che il progetto prevede che in caso di recidiva all'ammenda venga aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

Questa Commissione è d'avviso che tale pena sia esagerata e contraria all'euritmia legislativa. Infatti l'inosservanza dei provvedimenti della Autorità per ragioni d'igiene è punita dal Codice penale con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda. Qui non solo si commina l'ammenda in misura notevole, come riconoscono gli stessi proponenti nella loro relazione, ma si esaspera l'arresto fino a sei mesi, superando del doppio quello preveduto dal Codice, che è considerato unanimemente tutt'altro che mite in tema di penalità. Sembra pertanto opportuno lasciare al giudice la facoltà di aggiungere all'ammenda la pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre mesi di arresto, sì che la formulazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 223-ter dovrebbe essere la seguente: "In caso di recidiva nelle contravvenzioni ai due commi che precedono, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a tre mesi".

All'infuori dei rilievi suindicati, si esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge per la parte che concerne la competenza di questa Commissione ».

Parere dell'8^a Commissione permanente.

« Il disegno di legge di iniziativa parlamentare che viene presentato per il parere all'8^a Commissione in sede consultiva, merita la nostra piena approvazione nel suo insieme, perchè ispirato al compimento di un dovere

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

14ª SEDUTA (7 luglio 1954)

civile sociale e igienico che al legislatore certo non sfugge.

Infatti l'evolversi della vita civile, il dovere sociale e le necessità igieniche, richiedono che nel più breve tempo possibile cessi lo sconcio di certe abitazioni rurali anti umane dove sono costrette a vivere, per ragioni di lavoro, famiglie di lavoratori agricoli, salariati fissi o mezzadri.

La relazione con la quale gli onorevoli proponenti del disegno di legge lo hanno accompagnato è abbastanza chiara ed esplicita e non ha bisogno di maggiore illustrazione. Se invece un rilievo si può fare è sulla misura minima dell'ammenda che gli onorevoli proponenti avrebbero concretato in lire 50 mila.

La lunga esperienza di noi tutti, che più o meno abbiamo partecipato alle pubbliche Amministrazioni, deve insegnarci che le ammende troppo elevate finiscono poi con il non essere applicate o se applicate richiedono maggiori difficoltà e lasciano risentimenti. Infatti la cifra di 50 mila lire proposta, può essere in molti casi superiore alla spesa che il colpito deve sostenere per il lavoro necessario a rimediare alla infrazione.

Per questa ragione io sarei del parere, e mi auguro di trovare consenzienti gli onorevoli colleghi, che il minimo dell'ammenda sia diminuito, mentre dovrebbero essere accettati i massimi proposti per i casi più gravi e per quelli di recidiva.

Se l'approvazione del disegno di legge richiederà qualche aggravio per il bilancio, questa spesa sarà largamente compensata dalla maggior salute dei lavoratori agricoli, che perciò allo Stato costeranno meno, ed il Parlamento avrà adempiuto ad un dovere morale, civile ed umano.

Perciò il parere dell'8ª Commissione non potrà che essere favorevole alla trasformazione del disegno di legge in legge operante dello Stato ».

Come i colleghi sanno, questa Commissione non è tenuta a osservare rigidamente i pareri espressi da altre Commissioni in merito a determinati disegni di legge, pur dovendoli tenere nella debita considerazione.

Detto questo, do senz'altro la parola al relatore, senatore Cenini.

CENINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come avrete notato, il progetto di legge n. 380 propone delle importanti modifiche ed aggiunte all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Dico subito che sarebbe bene mantenere, per questo progetto di legge, il titolo che è formulato nel testo unico, e cioè « Igiene delle case rurali adibite ad abitazione dei coltivatori del fondo », essendo più generico e non riferendosi, quindi, solo ed esclusivamente ai salariati agricoli.

Il problema dell'igiene delle case rurali per coltivatori, salariati, mezzadri — voi lo sapete meglio di me, che in prevalenza siete medici — esiste ed è veramente grave in molte zone d'Italia. In molte provincie sono state condotte anche delle accurate inchieste su questo tema, e, per esempio, nella mia provincia, quella di Brescia, il settimanale « Il cittadino » ha fatto una inchiesta sulle case rurali della Bassa ed ha potuto rilevare che le deficienze sono veramente impressionanti, sia dal punto di vista igienico, sia dal punto di vista della capacità a contenere tutta la popolazione che vi deve alloggiare.

D'altra parte, tutti sappiamo che le norme dell'articolo 223 del testo unico di solito sono inapplicate per diverse ragioni. Innanzitutto non sempre i Comuni sono sollecitati ad occuparsi di questo problema e ad effettuare controlli sulle condizioni delle abitazioni rurali; anzi vorrei aggiungere — io che sono Sindaco — che raramente lo fanno per non incontrare fastidi, perchè l'eseguire opere che i proprietari si rifiutano di fare comporta spese notevoli ed anche perchè la procedura non è molto agevole.

In secondo luogo bisogna pensare che quando sono sollecitati i Comuni non sempre lo sono altrettanto le Prefetture e il Genio civile; ed inoltre una delle lacune maggiori delle attuali disposizioni è quella di non prevedere sanzioni a carico degli inadempienti.

Certamente non è questo un problema facile a risolversi; senza dubbio, però, le disposizioni legislative possono essere migliorate.

Il progetto di legge in esame, come dicevo, reca importanti innovazioni. Cerca anzitutto di integrare la corrispondenza con le condizioni volute dai regolamenti igienici, introducendo

la voce molto generica di « condizioni di abitabilità ». Poi sposta dal Sindaco e dal Prefetto all'Ufficiale sanitario e al medico provinciale la competenza e l'obbligo di intervenire per i controlli e per predisporre le esecuzioni di opere, per provvedere insomma all'applicazione della legge, e fissa anche dei termini rigidi da osservarsi annualmente. Propone inoltre di fare un elenco degli inadempienti e di affiggerlo all'Albo comunale, ed infine prevede delle sanzioni che sono anche sufficientemente gravi.

La relazione al progetto di legge, oltre che riferirsi alle deficienze igienico-sanitarie, parla anche di insufficienza di ambienti. Effettivamente anche questo è un problema gravissimo, che mi pare non possa essere affrontato e risolto in questa sede, tanto vero che poi, nel testo degli articoli del disegno di legge stesso, non c'è alcuna disposizione a questo riguardo.

Io debbo dichiararmi favorevole in linea di massima al progetto di legge in esame, ossia sono favorevole alla introduzione di modifiche alle attuali disposizioni di legge; vorrei però che fossero apportati degli emendamenti al provvedimento in esame. Del resto di questa necessità mi pare si siano resi conto gli stessi proponenti, i quali nella relazione ammettono la possibilità di larghe modifiche al disegno di legge. L'importante è che il problema sia affrontato e che siano notevolmente migliorate quelle che sono le disposizioni attualmente in vigore.

Venendo ora all'esame particolare delle singole disposizioni del progetto di legge, ritengo che non si possa introdurre, dopo la dizione precisa di « condizioni sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità », il concetto generico di « condizioni di abitabilità », perchè in tal caso si andrebbe a finire in una casistica infinita. Se i Comuni eventualmente non hanno dei regolamenti di igiene e sanità sufficientemente idonei a garantire le condizioni di abitabilità, potranno modificare i loro regolamenti; ma se noi diciamo genericamente « condizioni di abitabilità » affermiamo un concetto che si presta molto facilmente a far sorgere dei litigi tra il Comune e il proprietario interessato.

Non condivido neppure il concetto che la competenza debba essere tolta ai Sindaci e ai

Prefetti per essere data agli ufficiali sanitari e ai medici provinciali, perchè, a mio avviso, è il Sindaco che deve intervenire in questo come in tutti gli altri problemi che riguardano i Comuni. È ovvio che Sindaco e Prefetto incaricheranno a loro volta l'ufficiale sanitario e il medico provinciale di intervenire, trattandosi di problemi sanitari, ma comunque la competenza deve rimanere al Sindaco e al Prefetto. Inoltre lascerei una certa discrezionalità, cioè non introdurrei quei rigidi termini che sono stabiliti nel disegno di legge, anche perchè, in molti Comuni, il rigido controllo annuale a tutte le abitazioni rurali comporterebbe una spesa notevolissima. Ad esempio, il Comune di cui sono Sindaco, ha circa 600 abitazioni rurali che sono dislocate in una vasta area circostante: se dovessi far fare da parte dell'ufficiale sanitario il controllo annuale a tutte le abitazioni rurali, il Comune sarebbe sottoposto ad un onere finanziario notevolissimo, che non potrebbe sopportare. Occorre rilevare che, del resto, controlli del genere possono effettuarsi anche attraverso le guardie campestri o i messi comunali, senza ricorrere necessariamente all'opera dell'ufficiale sanitario.

Un'altra disposizione del disegno di legge che ritengo inaccettabile, è quella concernente l'esposizione dei nomi degli inadempienti negli albi comunali, perchè si tratterebbe in sostanza di liste di proserizione, cioè di un sistema primitivo e limitato soltanto ed esclusivamente a questo reato.

Mi pare che sia invece opportuno — ed è questa l'innovazione più importante — trasformare in reato perseguibile con penalità l'antica inadempienza a questo obbligo da parte dei proprietari di case. A proposito di penalità, mi atterrei ai pareri che sono stati formulati, ed in particolar modo a quello della Commissione di giustizia.

Il senatore Liberali, a nome dell'8ª Commissione, come ha precedentemente comunicato il nostro Presidente, osserva che il minimo dell'ammenda è troppo elevato e che l'esperienza insegna che le penalità troppo elevate restano più facilmente inapplicate.

Il senatore Pannullo, a nome della 2ª Commissione, consiglia di togliere dall'ammenda il minimo dicendo più semplicemente « fino a »,

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)14^a SEDUTA (7 luglio 1954)

di ridurre a tre mesi l'arresto e di aggiungere la dizione « senza giustificato motivo ». A me sembrano, queste, tutte osservazioni giuste da introdurre nel progetto di legge.

Pertanto, le penalità previste sarebbero tre: fino a 200 mila lire per inadempienza generica all'obbligo di mantenere la casa rurale nelle condizioni previste dai regolamenti locali di igiene e sanità; fino a 300 mila lire per le inadempienze dopo l'ingiunzione e la perizia effettuata dal Genio civile; la possibilità di detenzione fino a tre mesi, come è suggerito dalla 2^a Commissione, per i recidivi.

Debbo dichiarare, infine, che io ho formulato un nuovo testo dell'articolo 223, che leggerò alla Commissione quando saremo passati all'esame degli articoli.

PASTORE. Vorrei rilevare che ogni qualvolta si è discussa una legge sanitaria, ci si è sempre dimenticati del grande numero dei contadini dell'Italia meridionale e delle particolari condizioni in cui vivono, specialmente quelli delle Puglie e della Lucania. Ci sono dei giornalieri, in quelle zone, che vanno al lavoro il lunedì e tornano il sabato e che dormono in locali assolutamente inadatti; nella stagione estiva, anzi dormono addirittura all'aperto.

Non è che non abbiano un'abitazione stabile, ma sono costretti ad allontanarsene per 14-15 chilometri per andare a lavorare. La grande maggioranza dei nostri lavoratori agricoli sono dunque gli avventizi, i braccianti agricoli, essi « fanno la giornata » e non possono tornare la sera al paese.

BOCCASSI. Dico subito che il disegno di legge presentato dalla senatrice Merlin è encomiabile sotto ogni rapporto e mi dispensa da qualsiasi osservazione in merito alla sua opportunità.

Piuttosto, richiamandomi a quello che ha esposto l'onorevole relatore, io mi preoccuperei di cercare di rendere il più operante possibile questo provvedimento. Infatti voi ricordate certamente, onorevoli colleghi, che già durante il regime fascista fu presentato un disegno di legge per migliorare la situazione delle abitazioni agricole sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale. Ma quel disegno di legge, come tutto quanto

rivolto al benessere sociale, era soltanto una mess'in scena, e con la caduta del fascismo la mess'in scena cadde.

Dunque, se vogliamo rendere operante questa legge, dobbiamo soprattutto preoccuparci di due punti fondamentali: il primo punto riguarda la possibilità che deve essere data ai Comuni di sveltire la procedura per addivenire al miglioramento delle case rurali, procedura che è prevista dal testo unico della legge provinciale e comunale; col punto secondo, dobbiamo preoccuparci che le Amministrazioni comunali abbiano i finanziamenti per poter attuare la legge, per la sua esecuzione, e per il recupero delle somme da parte dei proprietari.

Detto questo non mi sembra ci sia altro da dire. Mi riservo di intervenire di nuovo quando discuteremo i singoli articoli.

ALBERTI. Nulla mi resta da aggiungere a quanto ha detto il collega Boccassi tranne che esortare i colleghi a riconoscere in questo provvedimento un avviamento ad affrontare il problema generale delle condizioni igieniche delle case rurali, problema che in Italia esiste e si aggrava.

Si crede comunemente dagli abitanti delle città che il contadino viva in ambiente assolutamente salubre. Questo può essere vero perchè effettivamente il contadino è esposto all'aria aperta, quando il sole non sia implacabile, ed è esposto ad una maggiore ossigenazione del sangue. Però questo elemento che potrebbe essere un vantaggio è neutralizzato dalla ristrettezza della abitazione rurale e dalla poca igiene domestica.

Per quanto riguarda le affezioni tubercolari, l'ambiente della casa rurale è resistente al bacillo della tubercolosi per molte ragioni; ma quando la tubercolosi è entrata in un casamento rurale non se ne va più e ci sono casi di sterminio, di decimazione di intere famiglie.

È noto che il contadino finora non si è preoccupato molto della grandezza dei vani, di avere la possibilità d'impiantare i servizi igienici, per esempio, l'acqua corrente, impianto questo che oggi sarebbe possibile fare con un semplice motorino elettrico.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)14^a SEDUTA (7 luglio 1954)

Questo problema va affrontato e risolto; ed è bene rendere omaggio alla proponente di questo disegno di legge che rappresenta un primo avviamento alla risoluzione del problema. Ed io mi accontenterei di questo primo avviamento perchè ho fatto l'ufficiale sanitario in un capoluogo di provincia e so in quali difficoltà ci si trova quando si deve applicare la legge. Se noi applichiamo delle gravi multe, si spenderà la metà della multa per avere dalla propria parte tre o quattro avvocati, principi dei piccoli fori di provincia, magari per puntiglio verso la legge. Sono quindi del parere che il limite di 300 mila lire sia quello massimo, almeno per ora.

Mi sembra, e mi corregga il senatore Pastore se sbaglio, che esista un lodo De Gasperi che prevede la destinazione del 4 per cento del reddito alle migliorie del fondo. E scusate, quali migliorie — perdonate l'allitterazione — migliori di quelle che riguardano l'organismo umano? Purtroppo ancora oggi si costruiscono le case con la scala esterna e se questo non ha importanza nel clima mite dell'Italia meridionale, ha grande importanza per l'Italia settentrionale. I bambini lattanti vengono tenuti nelle stalle per mancanza di combustibile, e, quando la famiglia si ritira nelle stanze superiori, vengono portati su: il bambino passa così da un'atmosfera di 15-18 centigradi ad un'atmosfera di zero e sottozero, di conseguenza va incontro ad una polmonite sicura. E tuttora oggi si continuano a fare le case con la scala esterna mentre la moderna tecnica dell'edilizia rurale ha già da tempo risolto il problema. C'è la Cassa di risparmio di Milano, che è ricchissima, la quale tiene alcune cascine a poca distanza dalla città in condizioni pietose, mentre proprio questi enti dovrebbero dare l'esempio. Ma questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano.

In conclusione, sono favorevole e disposto, in vista del meglio, ad adattarmi anche al meno peggio purchè si ponga finalmente il problema del risanamento integrale delle case rurali, risanamento indispensabile in una nazione che ha dato i natali a tanti famosi igienisti.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho ascoltato con

molta attenzione l'esposizione del relatore prima e gli interventi dei senatori Boccassi e Alberti poi. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione non tanto sui particolari del disegno di legge quanto sul criterio informatore dello stesso. Ci troviamo di fronte ad un problema che è stato oggetto di studio da parte del legislatore. Abbiamo anzitutto il testo unico del 27 luglio 1934, n. 1265; gli onorevoli senatori ricorderanno anche che nel 1888 vi fu una legge per la città di Napoli in cui si stabilivano i criteri di abitabilità per le case rurali, legge che fu ripresa successivamente nel 1906 o nel 1907 e i cui principi informativi vennero ripresi anche dall'articolo 223 che il presente disegno di legge vuole modificare.

Gli onorevoli senatori ricorderanno che un analogo disegno di legge fu presentato dalla stessa onorevole Merlin nella passata legislatura. Allora, per la verità, l'Alto Commissario espresse parere negativo perchè riteneva che la materia non fosse disciplinabile in quelle forme in cui era stata redatto il disegno di legge. Da parte dei dicasteri interessati vi erano dei pareri diversi; il Ministero dell'agricoltura si pronunció in senso favorevole, il Ministero dei lavori pubblici ugualmente fu favorevole, il Ministero del tesoro espresse parere contrario. In rapporto al presente disegno di legge il Ministero del tesoro ha mantenuto il suo atteggiamento negativo, soprattutto per questione di principio, perchè teme che l'onere del ripristino delle case rurali possa finire col gravare sullo Stato. Ma questo a noi non interessa, a noi interessa un fatto fondamentale. Come ho già detto, il Ministero della agricoltura aveva dato parere favorevole al primo disegno di legge, ma, ritenendo che il problema avesse bisogno di essere esaminato a fondo, si rese promotore di un provvedimento in cui erano stabiliti i criteri di abitabilità delle case rurali. Attualmente invece il Ministero dell'agricoltura, pur conservando il suo parere positivo, non ha più ripresentato il suo disegno di legge.

Ora, l'articolo 223 parla di criteri di abitabilità la cui determinazione lascia alla discrezione del Sindaco, dell'ufficiale sanitario, o di altra autorità competente. Io ritengo che il problema sia duplice perchè noi dobbiamo

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)14^a SEDUTA (7 luglio 1954)

esaminare i criteri di igienicità delle case rurali ma, d'altra parte non possiamo prescindere dai criteri di abitabilità. Tali criteri sarebbe bene che il legislatore fissasse per poter applicare concretamente la legge.

Vorrei pregare il relatore di riesaminare il problema poichè il disegno di legge fissa i criteri di igienicità e parla di criteri di abitabilità ma non li determina. L'Alto Commissariato ha predisposto un nuovo testo, composto di due articoli in cui sono fissati i criteri di abitabilità delle case rurali. Esso è del seguente tenore:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le case rurali adibite per abitazione, salvo diversi o maggiori requisiti sanciti nei regolamenti locali, dovranno corrispondere alle seguenti condizioni:

1° il terreno su cui sorge la casa deve essere asciutto; ove la falda idrica sotterranea non sia sufficientemente profonda dovrà provvedersi a risanare il terreno mediante drenaggio od altra sistemazione per difendere l'abitazione dall'umidità del terreno; a tale scopo il terreno circostante sarà sistemato in modo da assicurare il rapido allontanamento delle acque fluviali; per le nuove costruzioni il piano del pavimento deve essere elevato di m. 0,50 su quello di campagna;

2° l'altezza delle camere da letto non deve essere inferiore a m. 2,80 e la cubatura sarà calcolata su mc. 15 per persona di età superiore ai 10 anni e mc. 8 per persona di età inferiore ai 10 anni; le camere da letto devono inoltre essere in numero tale da poter assicurare la disponibilità di una camera per ogni due persone adulte, con separazione dei sessi per i non coniugati, rimanendo escluse dal computo le persone non stabilmente addette alla coltivazione del fondo, o, comunque, risultanti in eccesso in confronto delle esigenze della normale coltivazione;

3° tutti gli ambienti destinati ad abitazione devono essere regolarmente pavimentati ed avere finestre che si aprono immediata-

mente all'aria libera, con superficie vetrata complessiva minima di 1/10 della superficie del pavimento; in caso di finestra unica la superficie vetrata non deve essere minore di mq 1,50;

4° nelle stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto vi sarà un controsoffitto;

5° nelle cucine un focolare, questo deve essere provvisto di cappa e canna fumaria, prolungata di almeno un metro sopra il tetto e terminata con fumaiolo;

6° la latrina, con pavimento impermeabile, provvista di finestra, aprentesi all'aria libera, di ampiezza tale da assicurare una sufficiente ventilazione, non deve essere in comunicazione diretta nè con camere da letto nè con la cucina; lo scarico dovrà essere raccordato ad un pozzo nero o concimaia impermeabile, fuori dell'ambito del fabbricato rurale;

7° ogni casa rurale deve essere fornita di buona acqua potabile di sorgente, o, se queste sono lontane, di pozzi, superiormente coperti e dotati di pompe a mano per l'erogazione dell'acqua;

8° le stalle, gli ovili, i porcili e i pollai saranno possibilmente tenuti distanti dalla casa di abitazione; se fanno con la casa un sol corpo non saranno posti in comunicazione diretta con essa, ma separati con muri divisorii e soffitti resi impermeabili (alle esalazioni) e semprechè possibile i locali soprastanti non verranno utilizzati come camere da letto.

Art. 2.

I proprietari sono obbligati ad eseguire negli ambienti le opere eventualmente necessarie per adempiere agli obblighi di cui al precedente articolo entro il termine di mesi sei o di un anno, secondo la natura e l'entità delle opere stesse da eseguire.

Alla scadenza di detto termine il Sindaco farà accertare le condizioni di abitabilità delle case rurali e redigere le eventuali perizie dei lavori ai fini dei provvedimenti da adottare a norma del citato articolo 223 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

Le perizie dei lavori occorrenti debbono

essere comunicate ai proprietari tenuti alla esecuzione delle opere, i quali debbono provvedervi entro un anno dalla notifica, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura segnalano alle autorità sanitarie provinciali, con particolareggiato rapporto, le case che non rispondono alle condizioni di abitabilità previste dai regolamenti locali di igiene o, in loro mancanza, ai requisiti di cui al precedente articolo ».

BOCCASSI. Desidero richiamare l'attenzione dell'Alto Commissario aggiunto sul fatto che in questi due articoli non si parla di quelle case che sono addossate alle colline, nelle quali l'umidità penetra in tutta la casa.

PRESIDENTE. Mi sembra che il contenuto di questi articoli, e particolarmente del primo, sia più materia di regolamento che di legge. Propongo pertanto che l'onorevole relatore rielabori il disegno di legge cercando di introdurre la determinazione del concetto di abitabilità.

Egli, in una prossima seduta, ci sottoporrà un nuovo testo sul quale la Commissione potrà discutere.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari